

Condizioni complementari (CC)

Responsabilità civile in quanto conducente di veicoli a motore di terzi fino a 3,5 t

Osservazioni:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile.
- La versione originale delle presenti disposizioni è quella in lingua tedesca. Le versioni in altre lingue sono traduzioni. In caso di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

Le presenti condizioni complementari sono parte integrante del contratto d'assicurazione. Inoltre, si rimanda esplicitamente alle Condizioni generali del contratto d'assicurazione per l'assicurazione di responsabilità civile privata.

1. In generale

Se di seguito non viene stabilito diversamente, valgono le Condizioni generali del contratto d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di responsabilità civile privata.

2. Entità della copertura

In deroga all'art. J, cifra 9, lett. d delle CGA, l'assicurazione si estende anche alle pretese derivanti dall'assicurazione di responsabilità civile privata per danni causati da un sinistro ad autoveicoli o furgoni di terzi (di peso complessivo fino a 3'500 kg, incl. i loro rimorchi) nonché scooter e motociclette (moto escluse) occasionalmente guidati dall'assicurato. Se per la vettura danneggiata esiste un'assicurazione casco che assume il danno, Visana Assicurazioni SA indennizza la franchigia convenuta dell'assicurazione casco totale, come pure il supplemento di premio quale conseguenza del sinistro. Il loro calcolo avviene secondo la disposizione contenuta all'art. J, cifra 9.3 delle CGA (perdita del bonus).

3. Ambito di validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

4. Limitazioni della copertura

A complemento dell'art. J, cifra 9 delle CGA dall'assicurazione sono esclusi:

- a) i danni alle vetture sopraccitate che l'assicurato conduce regolarmente. Per utilizzo regolare di una o più vetture si

intende l'utilizzo per un totale superiore a 24 giorni per anno civile;

- b) i danni alle vetture che sono state messe a disposizione dell'assicurato per un periodo superiore a 14 giorni consecutivi;
- c) i danni ai veicoli sostitutivi (a pagamento o non) e ai veicoli presi a noleggio o in leasing dalla persona assicurata (incl. carsharing di ogni genere);
- d) i danni ai veicoli i cui detentori sono la persona assicurata oppure il datore di lavoro di una persona assicurata;
- e) i danni ai veicoli a motore trainati o spinti;
- f) i danni aziendali e i danni occorsi durante il carico e scarico di un veicolo, un rimorchio o un motoveicolo preso in affitto.

5. Somma garantita e franchigia

La somma garantita e la franchigia si basano sulla variante accordata nella polizza.